

**REGOLAMENTO TIPO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
EROGATE AI SENSI DELLA L.P. 23.11.1998, n. 17.**

**TITOLO I
Disposizioni generali**

Art. 1
Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 e al fine di garantire una corretta gestione degli interventi il presente regolamento definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la concessione, la graduazione e l'erogazione delle agevolazioni.

2. Per i fini di cui al presente regolamento la Legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 "Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura" è, di seguito, denominata Legge; il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 19, comma 1, della Legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 è indicato come "regolamento di esecuzione".

Art. 2
Priorità

1. Le agevolazioni sono concesse, con riferimento alle disponibilità finanziarie, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) interventi pilota definiti dall'art. 13 della deliberazione della Giunta provinciale n. 611 di data 22 marzo 2002;
- b) interventi per il recupero di edifici di proprietà da destinare a fini abitativi del richiedente e del suo nucleo familiare con residenza e dimora abituale nelle zone di montagna;
- c) interventi per il recupero di edifici di proprietà di altri soggetti privati con residenza e dimora abituale fuori delle zone di montagna.

Art. 3
Criteri di ammissibilità

1. Sono ammessi a fruire delle agevolazioni solo gli immobili del patrimonio edilizio montano ubicati nelle zone di montagna di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione e censiti ai fini della deliberazione della Giunta provinciale n. 611, di data 22 marzo 2002 e recuperabili nel rispetto degli indirizzi e dei criteri dalla delibera stessa fissati.

Art. 4
Graduazione delle agevolazioni

1. La graduazione dell'entità del contributo è fissata riservando l'intensità massima ai proprietari degli edifici che hanno la residenza e la dimora abituale nelle

zone di montagna di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione. Nel caso di perizie suppletive e di variante l'entità del contributo è uguale a quella fissata dal provvedimento principale.

Art. 5

Termini per la presentazione delle domande e documentazione

1. Le domande devono essere presentate complete della documentazione richiesta entro il 30 gennaio di ogni anno dal proprietario dell'immobile.

2. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- a) elaborati progettuali, completi di estratto mappa delle particelle conforme anche alla mappa catastale qualora non siano già in possesso dell'amministrazione comunale interessata;
- b) computo metrico e stima dei lavori firmato in calce dal tecnico;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il richiedente attesti di essere in possesso della concessione conforme alle vigenti leggi in materia urbanistica indicandone gli elementi indispensabili per il reperimento (data, numero, ecc.);
- d) estratto tavolare dal quale risulti la proprietà delle particelle.

Art. 6

Acconti

1. Nel caso di interventi di recupero o ristrutturazione di edifici possono essere concessi acconti per lavori in corso d'opera e per gli acquisti fino all'80% del contributo, previa presentazione da parte del richiedente di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata. Nel caso di lavori la predetta dichiarazione deve essere completata dalla certificazione del direttore dei lavori inerente lo stato di avanzamento degli stessi. Nel caso di acquisti dovranno essere altresì prodotti gli originali delle relative fatture quietanzate.

Art. 7

Modalità per la liquidazione dei contributi

1. La documentazione da produrre per la liquidazione è la seguente:

- a) domanda di liquidazione firmata dal richiedente;
- b) stato finale, eventuali disegni di contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;
- c) altra documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento;
- d) per gli immobili con spesa collaudata superiore a 10.000 euro polizza di assicurazione antincendio in copia conforme all'originale per un importo non inferiore alla spesa collaudata e per una durata minima di anni dieci che decorrono dalla data della domanda di liquidazione.

2. Sono ammesse spese in economia contabilizzate nello stato finale nel limite del 25% dello stesso.